



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 615 del 10/05/2022

Determina del Responsabile N. 34 del 10/05/2022

PROPOSTA N. 702 del 09/05/2022

OGGETTO: Comune di Montepandone.

Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (del. GR 1647/2019), del piano di lottizzazione in variante al PRG (art. 15 c. 5 LR 34/92) - Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montepandone con nota prot. n.4602 del 21.02.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 22.02.2022, con protocollo n. 3913, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, del Piano di Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G.;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 02.05.2022, di seguito integralmente trascritto:

"" Con nota prot. n. 4602 del 21.02.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 22.02.2022, con protocollo n. 3913, il Comune di Montepandone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G..

Si evidenzia che considerate le caratteristiche del piano di che trattasi, come nel seguito diffusamente illustrate, l'autorità procedente (nota prot. n. 4602 del 21.02.2022) ha ritenuto necessario acquisire il contributo dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA) indicati alla lettera A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il **CIIP S.p.A.**, con nota prot.n. 2022005667 del 31.03.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6867 in stessa data, richiama integralmente quanto già espresso con nota del 12.05.2021 prot. CIIP n° 8650.

Nella suddetta nota la CIIP dichiara che esaminata la documentazione trasmessa e sulla base del sopralluogo effettuato esprime in linea di massima parere favorevole sotto il profilo tecnico circa la realizzazione delle reti idriche e fognarie acque nere, con le seguenti prescrizioni:

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti lungo C. da S. Donato;*
- *gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso i più vicini collettori principali idonei a ricevere i reflui in argomento, che in questo caso sono posti lungo C. da S. Donato;*
- *la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e dal reticolo fognario acque bianche esistenti e dovrà recapitare direttamente al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'AATO 5 – Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n° 145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i..*
- *Poiché l'intervento si svilupperà su un arco temporale non ancora definito, all'atto dell'urbanizzazione andranno riverificate le condizioni relative all'esercizio idrico potabile e al sistema fognario-depurativo, con particolare riferimento alla capacità residua del depuratore interessato. Il presente parere ha validità di anni 3 (tre) dalla data del rilascio.*
- *Nel caso in cui all'interno degli edifici siano presenti locali ad uso commerciale che possano ospitare attività i cui reflui siano riconducibili ad uno scarico di tipo industriale e/o assimilato, in base alla normativa vigente dovrà essere predisposto apposito pozzetto fiscale di adeguate dimensioni al limite della proprietà privata; il convogliamento delle acque reflue industriali e/o assimilate nella fognatura in argomento è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP competente per territorio e dietro parere vincolante di questa Azienda, che rimane titolare dell'endoprocedimento.*
- *Nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, le proprietà dovranno, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda e si precisa che le spese saranno a totale carico della proprietà lottizzante.*
- *Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti allorquando la proprietà lottizzante inoltrerà idonea richiesta per l'ottenimento del Nulla Osta definitivo all'esecuzione dà atto che il presente parere è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica e subordinato al rispetto delle norme regolamentari più restrittive che dovessero intervenire in materia.*

L'**AATO n.5 Marche Sud**, con nota prot. prov. n. 8324 del 19.04.2022, esprime parere favorevole all'esclusione della VAS, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP S.p.a.;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;*
- *relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.*

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno e il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR Area Vasta n. 5 non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Il Comune di Monteprandone ha approvato il Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. con Decreto del Commissario ad Acta n.2 del 16.10.2017, in seguito modificato con successiva varianti.

Il piano attuativo in variante è relativo al *“Progetto Norma 23.24”* previsto nel vigente P.R.G. del Comune di Monteprandone come *“Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità”*, normato dall'art. 63 delle NTA e sito in località San Donato; il suddetto appezzamento di terreno si estende per circa mq 8.210 ed è individuato catastalmente al Foglio 21, p.lle 1227 porzione, 1228 porzione, 1229 porzione e 1230 porzione.

Il Comune evidenzia che i proprietari del suddetto appezzamento di terreno intendono dare attuazione al Progetto Norma 23.24, nel rispetto di quanto previsto dalle NTA del PRG, ma tuttavia, al fine di adeguare i limiti del suddetto comparto allo stato dei luoghi ed alle proprietà catastali e vista altresì la presenza di una strada privata che conduce al serbatoio consortile posto a nord della lottizzazione, propongono una lieve modifica al limite del Progetto Norma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 comma 5 della Legge Regionale 34/92, in quanto trattasi di variante al P.R.G. che non incide *“sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68...”*.

Il progetto in variante prevede la realizzazione di n. 9 edifici residenziali sviluppanti una volumetria complessiva di mc 4.500, una superficie fondiaria di mq 5.439, un'altezza massima di ml 7,00, oltre ad una strada di lottizzazione, un parcheggio pubblico ed un'area a verde pubblico adeguatamente piantumata.

In relazione viene specificato che *“...l'edificazione dei lotti avverrà successivamente tramite permessi di costruire relativi ai singoli edifici che ivi sorgeranno con le destinazioni urbanistiche consone all'articolo che norma la zona”*.

L'area è normata dai seguenti indici e parametri:

- superficie catastale = mq 8210;
- volume massimo consentito = mc 4.500;
- superficie fondiaria = mq 5.439;
- H max = ml 7,00;
- Destinazione = D4 residenziale,
D5 Servizi – F) Attrezzature socio-assistenziali;
D3 Terziarie max 30% del volume complessivo del piano attuativo(commercio al dettaglio, pubblici esercizi per ristoro, studi professionali, artigianato di servizio).

Dalla tabella di verifica degli standard si evince che:

Standard minimi

Abitanti equivalenti = volume/120 mc/ab = mc 4.500/120 mc/ab = 37,5 ab

Standard totali = 24 mq/ab = 37,5 ab x 24 mq/ab= mq 900

Parcheggi pubblici = 3,00 mq/ab x 37,5 ab = mq 112,50

Verde pubblico = 21 mq/ab x 37,5 ab = mq 787,50.

Standard di progetto

Standard totali = mq 1.245 > mq 900

Parcheggi pubblici = mq 155 > mq 112,50

Verde pubblico = mq 1090 > mq 787,50.

All'interno del piano sono previste nuove strade ed aree a standard da cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale per un totale di mq 2.436 (mq 1090 di verde pubblico, mq 155 di parcheggi pubblici e mq 1191 di strade e marciapiedi).

L'intervento proposto ricade in una porzione di territorio con assenza di qualsiasi vincolo urbanistico definito dal P.R.G. adeguato al P.P.A.R. ed al P.A.I..

Come evidenziato nel rapporto preliminare di screening, per la variante al piano attuativo di che trattasi risulta applicabile il procedimento in forma semplificata previsto dalla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019 Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica in quanto *“Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano incremento del carico urbanistico che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata”*.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona “Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità (disciplinata dall'art. 63 delle N.T.A. nel vigente PRG);
- l'intervento risulta conforme al PRG vigente;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR: crinali art. 22 delle NTA;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non è pertinente al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- la variante non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano di lottizzazione in variante al vigente PRG, - Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Come indicato nella verifica di assoggettabilità, l'attuazione del piano attuativo relativo alla Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R., non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente:

- Rete Natura 2000;
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico;
- Piano paesaggistico Ambientale Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno;
- Zonizzazione Acustica Comune di Montepiccolo.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza del piano rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata al paragrafo 2.3 del rapporto preliminare ed espone i criteri che attengono alle caratteristiche generali del piano/programma, utili a delineare la "portata" complessiva dello stesso. Dalla lettura della tabella riportata si può escludere che le aree in esame abbiano particolari valori o che vi siano presenti condizioni di criticità.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche del piano, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento del piano attuativo stesso.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'attuazione del piano attuativo relativo al Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G. in quanto non si ritiene che lo stesso possa avere un impatto

negativo rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti in quanto già previsto nel PRG del Comune di Monteprandone.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, la Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G., con le seguenti prescrizioni:

- 1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
- 2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, del Piano di Lottizzazione Bella Vista – Comparto n. 23.24 del vigente P.R.G., con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 10/05/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO